



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Ordinanza Sindacale Numero 62 del 11/03/2020***

**Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DEI  
MERCATI SETTIMANALI PER EMERGENZA COVID-19.**

---

**Proponente : SERVIZIO COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA (24,25)**

---

**Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO**

---

**Redattore: Marcelli Simonetta**

---

**Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Gigliola Del Gaia**

---

**Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia**

---



## ***Ordinanza Sindacale Numero 62 del 11/03/2020***

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei mercati settimanali PER EMERGENZA COVID-19.

### **IL SINDACO**

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO in ultimo il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicate sulla G.U. 62 del 09/03/2020;



VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 20/10/2009;

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che, per i mercati all'aperto, non risulta possibile assicurare la messa in atto delle necessarie prescrizioni per la regolamentazione degli accessi volti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza da adottare secondo quanto previsto dai decreti di cui sopra;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

### **ORDINA**

- 1) La sospensione dal 10/03/2020 al 03/04/2020 dei mercati settimanali che si svolgono sul territorio comunale e precisamente:
  - del mercato settimanale del martedì a Trestina;
  - del mercato agroalimentare del martedì a Città di Castello;
  - del mercato settimanale del giovedì a Città di Castello;
  - del mercato settimanale del sabato a Città di Castello;

### **DISPONE**

- 1) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) di incaricare la Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
  - Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello;
  - Altre Forze dell'ordine del territorio;
- 4) che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza;

### **AVVERTE**

- 1) che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;



- 2) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Città di Castello, 11/03/2020

Il Sindaco  
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA  
*firmato digitalmente*